



COMUNE DI POLISTENA

Prov. di Reggio Calabria

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI (P.G.I.P.)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto ed articolazione del Piano

1. Il presente Piano generale degli impianti pubblicitari, predisposto ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 ed in conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, individua le modalità di effettuazione della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni nel territorio comunale.
2. Il Piano in particolare individua, con riferimento alle diverse zone del territorio comunale, le principali caratteristiche, i limiti dimensionali, le modalità di installazione e le località in cui è consentita la collocazione dei mezzi pubblicitari da approvarsi con le modalità di cui d'art.6, comma 2, del Regolamento Edilizio Comunale nonché della disciplina comunale della pubblicità e delle pubbliche affissioni.
3. Il presente Piano si compone di:
 - a) una parte normativa;
 - b) un quadro riepilogativo degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, che comprende l'elenco degli impianti stessi con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie, nonché il numero di fogli 70X100 che ogni singolo impianto contiene.
4. Le caratteristiche dimensionali, l'ubicazione, la natura e qualità dei materiali da utilizzare, nonché i criteri tecnici di sicurezza e le modalità di installazione dei mezzi pubblicitari che devono essere conformi de prescrizioni del presente Piano, a quanto previsto dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, al vigente Regolamento Edilizio e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.
5. Non sono disciplinate dal presente Piano le targhe, le insegne d'esercizio e le bacheche, per le quali si applicano le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio riportati nel titolo II "Aspetto Esterno degli Edifici e degli Spazi".

Art. 2

Suddivisione del territorio comunale

1. Agli effetti del presente Piano il territorio del Comune di Polistena, comprendente il centro abitato e tutte le strade comunali, è suddiviso in n. 4 Zone, così individuate:
 - Zona 1: *località e strade sottoposte ai vincoli di cui al decreto legislativo n. 42/2004, articolo 10.¹*;
 - Zona 2: zone omogenee "A" del P.R.G.;
 - Zona 3: zone omogenee "B", "C" e "F" del P.R.G.;
 - Zona 4: zone "D" e "E" del P.R.G.

CAPO II

CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art.3

Strutture destinate all'affissione

1. Costituiscono strutture destinate d'affissione gli stendardi, i posters, i tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, supportate da idonea struttura di sostegno o di collocazione sul suolo ovvero su prospetti di edifici, muri, recinzioni e simili, destinate da pubblica affissione o d'affissione diretta di manifesti da sostituirsi periodicamente, qualunque sia il tipo e la dimensione del manifesto o il periodo di esposizione dello stesso.
2. Sono definiti stendardi i manufatti mono o bifacciali, installati su idonea struttura di sostegno realizzata con due supporti verticali e dotati di cornice in rilievo.
3. Si definiscono posters e tabelloni i manufatti mono o bifacciali, installati su idonea struttura di sostegno realizzata, salvo particolari esigenze relative ai singoli casi, con due supporti verticali ovvero posizionati a muro.
4. I posters possono essere luminosi per luce propria ovvero illuminati da luce indiretta.
5. Si definiscono vetrine i manufatti mono o bifacciali, installati su idonea struttura di sostegno, di spessore non superiore a cm 10 e muniti di vetro di sicurezza o di altra protezione in materiale traslucido.

Art. 4

Cartelli a messaggio pubblicitario diretto

1. Sono definiti cartelli a messaggio pubblicitario diretto, o cartelli pittorici, i manufatti monofacciali o bifacciali, supportati da idonea struttura di sostegno o di collocazione sul suolo ovvero su prospetti di edifici, muri, recinzioni e simili, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari incorporati al manufatto stesso e comunque non soggetti, salvo particolari e comprovate esigenze relative ai singoli casi, a sostituzione.
2. I manufatti bifacciali possono essere utilizzati in entrambe le facciate, anche per la diffusione di messaggi pubblicitari differenti.
3. I cartelli possono essere luminosi per luce propria ovvero illuminati da luce indiretta.

¹ Così modificato dalla Delibera di C.C. n. 59 del 23-11-2009



Art. 5

Pubblicità a messaggio variabile

1. Costituisce pubblicità a messaggio variabile la diffusione di messaggi pubblicitari tramite pannelli o altri manufatti idonei, installati su struttura di sostegno o superficie di appoggio, controllati elettronicamente o comunque programmati in maniera da garantire la variabilità del messaggio ovvero la sua visione in forma intermittente.
2. ***Il periodo di variabilità dei messaggi pubblicitari non può essere inferiore a un minuto²***

Art.6

Forme pubblicitarie temporanee

1. Il requisito della temporaneità ricorre quando:
 - a) la permanenza del mezzo pubblicitario ha carattere occasionale e comunque limitato nel tempo (come in occasione di singole manifestazioni ed iniziative);
 - b) il mezzo pubblicitario da installare non comporta la posa in opera di impianti fissi ma strutture di tipo temporaneo e facilmente rimuovibili (quali le strutture "a piramide" o "a cavalletto", gli espositori "a busta", ecc.).
2. Costituiscono striscioni e locandine gli elementi bidimensionali, realizzati in materiale non rigido, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderenti da stessa. Le locandine, qualora siano posizionate sul terreno, possono essere realizzate anche in materiale rigido. Il bordo inferiore degli striscioni e dei festoni di bandierine deve essere collocato, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m. 5,10 dal piano della carreggiata.
3. I suindicati impianti possono essere illuminati da luce indiretta.
4. Costituiscono segni orizzontali reclamistici le riproduzioni sulla superficie stradale, piazze o altri luoghi aperti al pubblico, con pellicole adesive, di scritte, simboli e marchi, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
5. In ogni caso le forme pubblicitarie temporanee non possono essere utilizzate per sostituire o surrogare le forme pubblicitarie di carattere permanente.
6. Si definisce pubblicità fonica la diffusione con qualsiasi mezzo idoneo, sia da punto fisso che da veicoli, di messaggi pubblicitari di natura sonora

Art. 7

Impianti pubblicitari di servizio

1. Si definiscono impianti pubblicitari di servizio i mezzi pubblicitari applicati o connessi ad elementi di arredo urbano e stradale, quali le transenne parapetonali, i contenitori per la raccolta dei rifiuti, i servizi igienici automatizzati, le pensiline delle fermate dei mezzi pubblici, i supporti informativi dei servizi di trasporto pubblico, le fioriere, gli orologi, le panchine, i lampioni, e gli altri manufatti assimilabili.
2. Le caratteristiche dei singoli tipi di impianto e dei diversi elementi di arredo urbano, nonché le modalità di installazione degli stessi, sono stabilite dalle apposite convenzioni e dai relativi capitolati tecnici.
3. In ogni caso le transenne parapetonali collocate in corrispondenza di intersezioni possono

² Così modificato dalla Delibera di C.C. n. 59 del 23-11-2009



essere utilizzate per l'esposizione di messaggi pubblicitari ~~esclusivamente nella parte interna~~³.

Art. 8

Segnaletica pubblicitaria e preinsegne

1. Costituiscono preinsegne le scritte, completate da frecce di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzate su manufatti bifacciali, utilizzabili su una sola o su entrambe le facciate, supportati da una idonea struttura di sostegno, finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede di una determinata attività ed installate in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.
2. Le strutture di sostegno delle preinsegne non possono superare l'altezza massima di m. 3,70 dal piano della carreggiata. Su ciascuna struttura di sostegno può essere collocato un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano le medesime dimensioni e caratteristiche.
3. I suindicati impianti non possono essere né luminosi né illuminati.
4. I segnali stradali di indicazione di cui all'art. 39, comma 1, lettera C), del vigente Codice della strada possono essere installati nei casi e nei modi prescritti dagli artt. 124 e seguenti del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Art. 9

Impianti di pubblicità o propaganda

1. Costituiscono impianti di pubblicità o propaganda tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità e propaganda di prodotti e di attività, non riconducibili specificatamente ad una delle forme pubblicitarie di cui ai precedenti articoli.
2. I suindicati impianti possono essere luminosi per luce propria ovvero illuminati da luce indiretta.

Art. 10

Caratteristiche generali

1. Nel caso di impianti collocati lungo uno stesso itinerario a vista, la quota del bordo inferiore del cartello più basso rispetto al piano di calpestio deve essere identica per tutti gli impianti, in modo da garantire l'omogeneità estetica del sistema. Tale quota deve essere identica a quella dei segnali stradali eventualmente esistenti. In ogni caso l'altezza minima dal suolo dei mezzi pubblicitari che comportano la posa in opera di impianti fissi, ad eccezione degli impianti posizionati a muro, non può essere inferiore a **mt. 1,00**.⁴
2. Gli impianti pubblicitari posizionati a muro o su apposita struttura di sostegno devono essere muniti di telaio in materiale metallico, con cornice in ogni caso non di legno.
3. Le strutture di sostegno dei mezzi pubblicitari che comportano la posa in opera di impianti fissi devono essere realizzate con supporti verticali (paline) a sezione circolare, rettangolare od esagonale di metallo verniciato di colore adeguato al contesto di inserimento.
4. I supporti verticali delle strutture di sostegno dei mezzi pubblicitari collocati lungo uno stesso

³ Così modificato dalla Delibera di C.C. n. 59 del 23-11-2009

⁴ Così modificato dalla Delibera di C.C. n. 59 del 23-11-2009



itinerario a vista devono avere le medesime caratteristiche, salvo particolari esigenze di natura tecnica da valutare in relazione alle specifiche circostanze. Tali caratteristiche devono essere identiche a quelle dei segnali stradali eventualmente esistenti.

5. I mezzi pubblicitari installati su tetti o coperture, collocati in posizioni ambientalmente ed esteticamente compatibili, devono essere il più possibile trasparenti.
6. I diversi mezzi pubblicitari non possono contenere alcun elemento pittografico o grafico confondibile con quelli previsti dal vigente Codice della Strada per la segnaletica di indicazione. Si osservano comunque le disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 del Regolamento di attuazione del vigente Codice della Strada.

CAPO III

INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 11

Modalità di installazione

1. Salvo casi particolari da valutare in relazione alle specifiche circostanze, i supporti verticali delle strutture di sostegno dei mezzi pubblicitari devono essere collocati in fregio ai muri dei fabbricati ovvero sul bordo esterno dei marciapiedi, garantendo comunque uno spazio adeguato per il transito pedonale per una larghezza minima di mt. 1,50 o pari alla larghezza del marciapiede qualora inferiore a tale misura. In ogni caso il mezzo pubblicitario deve risultare, in ogni suo punto, ad una distanza dai limite della carreggiata non inferiore a cm 30.
2. L'installazione dei mezzi pubblicitari deve essere realizzata in osservanza dei profili architettonici come determinati dalla presenza di elementi quali ringhiere, muretti parapetto, e simili, e comunque in modo da non occultare od alterare le linee architettoniche degli edifici e le visuali del paesaggio.
3. La sistemazione degli impianti a muro deve essere eseguita nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, con perpendicolarità fra i medesimi. In presenza di elementi architettonici o decorativi gli impianti devono essere installati ad una distanza minima di cm 30 dagli stessi.
4. La pubblicità sui ponteggi edilizi e sulle recinzioni dei grandi cantieri può essere realizzata, per la durata dei relativi lavori, esclusivamente utilizzando teli estesi a tutta la superficie di una facciata o supporti collocati lungo tutta una recinzione.
5. ***I display elettronici utilizzati per la pubblicità a messaggio variabile, relativi ad esercizi commerciali devono essere contenuti all'interno del vano vetrina o del vano porta degli esercizi medesimi;***⁵
6. Gli striscioni ed i festoni di bandierine possono essere installati esclusivamente utilizzando supporti già posizionati lungo le strade comunali.

⁵ Così modificato dalla Delibera di C.C. n. 59 del 23-11-2009



Art. 12

Dimensioni

1. I mezzi pubblicitari, in relazione alle diverse Zone, devono essere realizzati nel rispetto delle seguenti dimensioni:

a) Zona 1 e 2:

- vetrine: autorizzazioni per attività di esposizione e promozione per periodi limitati
- preinsegne: secondo normativa vigente (Codice della strada)
- striscioni: cm 80. x larghezza stradale autorizzazioni temporanee limitate d'evento.
- **Tabelloni m. 3X2, anche a messaggio variabile per come definiti dall'articolo 5.**
- **Stendardi max m. 3X2.**
- **Poster⁶**

b) Zona 3:

- stendardi: m 3,00 x 2,00;
- posters: m 3,00 x 2,00;
- tabelloni: m 3,00 x 2,00;
- cartelli a messaggio diretto: m 3,00 x 2,00;
- vetrine: bacheche massimo 10 cm di profondità;
- rotors, schermi e cartelli elettronici: da valutarsi caso per caso rispetto al contesto del sito;
- display elettronici: da valutarsi caso per caso rispetto al contesto del sito;
- preinsegne: secondo normativa vigente (Codice della strada);
- striscioni: cm 80. x larghezza stradale autorizzazioni temporanee limitate d'evento.

d) Zona 4:

-si osservano le disposizioni di cui d'art. 48 del Regolamento di attuazione del vigente Codice della Strada

Ad esclusione delle zone 2, sono consentiti, nelle rimanenti zone, cartelloni pubblicitari delle dimensioni di ml. 3x6 in numero complessivamente non superiore a 20, oltre a quelli esistenti regolarmente autorizzati o autorizzabili ai sensi del presente regolamento. Ogni soggetto richiedente non potrà comunque essere concessionario di più di 5 spazi di tale tipologia⁷

Art. 13

Distanze

1. Nell'ambito delle strade urbane di quartiere e delle strade locali, come definite dall'art. 2, comma 3, lettere E) e del vigente Codice della Strada, si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) i mezzi pubblicitari non possono essere collocati nell'area delle intersezioni stradali e devono osservare una distanza minima da queste di m. 20, calcolando la distanza intercorrente tra il punto di installazione del supporto verticale più vicino all'intersezione ed il vertice tra il

⁶ Integrato dalla Delibera di C.C. n. 59 del 23-11-2009

⁷ Integrato dalla Delibera di C.C. n. 59 del 23-11-2009



- proseguimento ideale delle linee di cordolo dei marciapiedi o, in mancanza di questi, della base dei fabbricati o di contorno dei terreni laterali o delle banchine;
- b) tra i diversi mezzi pubblicitari *su suolo*⁸ deve essere osservata una distanza minima di m 15. La medesima distanza minima deve essere osservata dai segnali stradali eventualmente installati in corrispondenza o in prossimità di intersezioni, fermo restando il limite minimo di m 20 di cui da lettera a);
 - c) per i mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a m. 2 dal limite della carreggiata, la distanza minima di cui alla lettera a) è ridotta a m 10. Per i medesimi mezzi pubblicitari la distanza minima di cui alla lettera b) deve essere almeno pari alla larghezza massima della cornice degli impianti già in essere e comunque non può essere inferiore a cm 10.
2. I mezzi pubblicitari non possono essere collocati ad una distanza inferiore a m 1,70 dallo spigolo dei fabbricati e non possono essere collocati di fronte a porte e finestre che danno luce d'abitazione.

Art. 14

Limiti all'installazione

1. Sugli edifici ed in genere sui muri è vietata l'affissione di manifesti privi di apposito supporto, salvo particolari esigenze di natura istituzionale, ~~nonché l'installazione di impianti di natura temporanea. In ogni caso la superficie muraria non può essere occupata in misura superiore al 50%.~~⁹
2. E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari e l'affissione di manifesti contro gli alberi e nelle aiuole, sulle cancellate e le recinzioni non murarie, sulle finestre, sui balconi e cornicioni, all'esterno delle vetrine degli esercizi commerciali.
3. Per l'effettuazione dell'attività di affissione diretta possono essere utilizzati esclusivamente stendardi e posters, come definiti dal presente Piano. In ogni caso, in ciascuna Zona può essere installato dal medesimo soggetto un numero massimo di 50 stendardi e di 10 posters.
4. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio i mezzi pubblicitari possono essere collocati per una superficie complessiva non eccedente il 15% delle aree occupate dalle stazioni di servizio ed il 10% delle aree occupate dalle aree di parcheggio, purché gli stessi non siano installati lungo il fronte stradale ed in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
5. Gli impianti destinati alla proiezione di messaggi pubblicitari su una qualsiasi superficie, escluse comunque le carreggiate delle strade ed i muri degli edifici sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo n°42/2004, possono essere utilizzati esclusivamente in occasione di singole manifestazioni ed iniziative ovvero in presenza di particolari esigenze di carattere commerciale. Tali forme pubblicitarie non devono in alcun modo arrecare disturbo alla circolazione veicolare o pedonale.
6. In tutti i casi i mezzi pubblicitari non possono essere collocati entro lo spazio di avvistamento dei segnali stradali, nel caso creino interferenza visiva con questi.

Art. 15

⁸ Così modificato dalla Delibera di C.C. n. 59 del 23-11-2009

⁹ Periodo eliminato dalla Delibera di C.C. n. 59 del 23-11-2009



Beni e luoghi sottoposti a vincoli

1. Lungo le strade site nell'ambito di beni e luoghi di interesse storico e artistico, *per come definiti dall'articolo 2 del presente Piano, ovvero*¹⁰ sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, ricomprese nella Zona 1 del presente piano, è vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario, ad eccezione degli impianti per le pubbliche affissioni e dei cartelli a messaggio pubblicitario diretto, qualora entrambi i tipi di impianto siano destinati a pubblicizzare attività di natura istituzionale o culturale di enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro, e delle preinsegne.
2. Lungo le strade site in prossimità degli edifici e dei luoghi di interesse storico e artistico e dei beni e dei luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, ricomprese nella Zona 1 del presente piano, i mezzi pubblicitari devono osservare una distanza minima di m 50 dai beni e luoghi medesimi, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 13 del presente Piano.
3. Per la collocazione di mezzi pubblicitari sugli edifici o nell'ambito e in prossimità dei beni e dei luoghi di cui al comma 1 si osservano le disposizioni del decreto legislativo 42/2004.

Art. 16

Centro storico

- ~~1. Nell'ambito della Zona 2 è vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario che comporti la posa in opera di impianti fissi, ad eccezione delle preinsegne e degli impianti per le pubbliche affissioni.~~¹¹
2. Le forme pubblicitarie temporanee da realizzare nella Zona "2" del presente piano non possono avere una durata superiore a **30 giorni**.¹²
3. La pubblicità fonica nella Zona 2 del presente piano è consentita dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 de ore 19,00. Nel corso della medesima giornata tale forma di pubblicità può essere effettuata da un solo soggetto.
4. Le preinsegne da installare nella Zona 2 del presente piano devono essere realizzate in ferro battuto o altro materiale di pregio ed avere caratteristiche uniformi in relazione alla tipologia dell'attività segnalata.

Art. 17

Collocazione di mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato

1. Nell'ambito della Zona 4 la collocazione dei mezzi pubblicitari è subordinata al rispetto delle disposizioni dettate in materia dai vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione. Si applicano, inoltre, le prescrizioni del presente Piano, in quanto compatibili.

CAPO IV**IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

¹⁰ Così integrato dalla Delibera di C.C. n. 59 del 23-11-2009

¹¹ Comma eliminato dalla Delibera di C.C. n. 59 del 23-11-2009

¹² Così modificato dalla Delibera di C.C. n. 59 del 23-11-2009



(Max 450 mq)

Art. 18

Caratteristiche degli impianti e dei manifesti

1. Salvo quanto disposto dai commi successivi, gli impianti per le pubbliche affissioni devono rispettare le prescrizioni dettate dal presente Piano in relazione ai diversi tipi di mezzi pubblicitari.
2. I manifesti da affiggere sugli impianti per le pubbliche affissioni devono avere, di regola, dimensioni pari a m 0,70 x 1,00 o m 1,00x 0,70 ovvero multipli o sottomultipli delle stesse.

Art. 19

Ripartizione degli impianti

1. Gli impianti collocati lungo una medesima strada devono essere destinati, di regola, per il 70% alle affissioni natura commerciale e per il 30% alle affissioni di natura istituzionale.
2. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono quelli indicati nell'allegato A del presente Piano, nel rispetto della superficie complessiva di mq 450,00 indicata dal Regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 adottata in data 29.7.1994, così suddivisa:
 - a) mq 150,50, pari al 33,44%, destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b) mq 251,90, pari al 55,99%, destinata alle affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale;
 - c) mq 47,60, pari al 10,57%, destinata alle affissioni effettuate direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, comprendenti n° 68 posti di mq 0,70 ciascuno.

Art. 20

Modalità di adeguamento del quadro riepilogativo degli impianti

1. Nell'ipotesi di sostituzione, spostamento, rimozione o mutamento di destinazione degli impianti esistenti ovvero di installazione di nuovi impianti, le necessarie variazioni al quadro riepilogativo di cui all'art. 1, comma 3, lett. C), del presente Piano sono apportate con provvedimento adottato dal Dirigente del Settore competente.

CAPO V**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 21

Adeguamento al Piano

1. Fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 3 e 4, i mezzi pubblicitari installati da soggetti privati sulla base di autorizzazioni o concessioni in essere da data di esecutività del presente Piano e non rispondenti alle prescrizioni del Piano medesimo devono essere resi conformi da nuova disciplina, a cura e spese del titolare dell'atto abilitativo, entro il termine di 12 mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Nel caso di impossibilità di adeguamento del mezzo pubblicitario alla nuova disciplina, il titolare dell'atto abilitativo ed il proprietario o il possessore del suolo devono provvedere nel termine di cui al comma 1 alla sua rimozione, fatto salvo il diritto al rimborso di quanto eventualmente versato per il periodo non usufruito. Qualora non si provveda da rimozione, il Comune, previa diffida contenente l'assegnazione di un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni, procede alla rimozione d'ufficio, con addebito delle spese in via solidale a carico dei soggetti obbligati, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per i mezzi pubblicitari abusivi
3. I mezzi pubblicitari di cui al comma 1 non conformi esclusivamente alle prescrizioni di cui agli artt. 10, 12 e 13, lettera C), del presente Piano possono rimanere installati, senza necessità di adeguamento, fino alla data di scadenza del relativo atto abilitativo.
4. I mezzi pubblicitari di cui al comma 1 destinati d'affissione diretta e collocati in aree diverse da quelle consentite ai sensi del presente Piano possono rimanere installati in tali aree esclusivamente fino da scadenza dei relativi titoli abilitativi. Fino da medesima scadenza non opera il limite di cui all'art. 14, comma 3, del presente Piano.
5. I mezzi pubblicitari installati nella Zona 1 e non conformi da prescrizione di cui all'art. 15, comma 1, del presente Piano devono essere obbligatoriamente rimossi entro il termine di un anno dalla data di esecutività del Piano medesimo. Per i mezzi pubblicitari installati sugli edifici o nell'ambito e in prossimità dei beni e dei luoghi di cui al decreto legislativo 42/2004 il termine di rimozione è di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Piano.
6. Entro lo stesso termine di tre anni dalla data di esecutività del presente Piano anche gli impianti per le pubbliche affissioni devono essere resi conformi da disciplina dettata in merito dai Piano medesimo.

Art. 22

Autorizzazioni in sanatoria

1. I mezzi pubblicitari privi di titolo abilitativo, ma conformi alle prescrizioni del presente Piano, sono oggetto di autorizzazione in sanatoria, sulla base di apposita istanza da presentarsi entro centottanta giorni dalla data di esecutività del Piano medesimo. In caso di mancata presentazione dell'istanza entro tale termine, il mezzo pubblicitario deve ritenersi abusivo.
2. Non è possibile procedere all'autorizzazione in sanatoria dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione alla data di esecutività del presente Piano e non conformi alle prescrizioni del Piano medesimo ovvero installati abusivamente su suolo pubblico.

Art. 23

Norma finale

1. Con l'entrata in vigore del presente Piano si deve ritenere decaduta ogni altra norma adottata



da regolamenti comunali in contrasto con il piano stesso.

ALLEGATO A

A. Impianti destinati alle sole affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale: totale mq. 250,87.

1. Via Comm. Grio	n° 4 pannelli - dimensione mt. 2,00X2,00;
2. Viale Italia inters. via Medico Grio	n° 3 pannelli - dimensione mt. 2,00X2,00;
3. idem	n° 1 pannello - dimensione mt. 1,50X2,05;
4. Viale Italia	n° 7 pannelli - dimensione mt. 2,00X2,00;
5. Via Rocco Pizzarelli	n° 4 pannelli - dimensione mt. 1,50X2,00;
6. Via Rinascita	n° 3 pannelli - dimensione mt. 1,50X2,00;
7. Via Karl Marx	n° 8 pannelli - dimensione mt. 2,05X2,00;
8. Via Marco Polo	n° 4 pannelli - dimensioni mt. 2,00X2,00;
9. Via Filippo Turati	n° 4 pannelli - dimensioni mt. 1,50X2,00;
10. Via Risorgimento	n° 10 pannelli - dimensioni mt. 2,05X2,00;
11. idem	n° 1 pannello - dimensioni mt. 1,50X2,00;
12. Via Pio La Torre	n° 2 pannelli - dimensioni mt. 1,50X2,00;
13. idem	n° 2 pannelli - dimensioni mt. 2,00X2,00;
14. Via Esperia	n° 2 pannelli - dimensioni mt. 2,00X2,00;
15. Via Mario Alicata	n° 10 pannelli - dimensioni mt. 2,05X2,00;
16. idem	n° 1 pannello - dimensioni mt. 1,50X2,00.

B. Impianti destinati alle sole affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica effettuate dal servizio comunale:

N° 36 pannelli di mq. 4.20 - dimensioni mt. 3.00X1.40 = 151,20 mq. - totale posti 216.

Via Comm. Grio	1
Viale Italia	2
Via Rocco Pizzarelli	2
Via Rinascita	1
Via Karl Marx	1
Via Marco Polo	1
Via Filippo Turati	1
Via Risorgimento	1
Via Pio La Torre	1
Via Esperia	1
Via Gen. Dalla Chiesa	1



Via Mario Alicata	1
Via F. Ierace	1
Via Trieste	1
Via Monte Grappa	1
Via Vescovo Morabito	1
C/da Russo	1
C/da Primogenito	1
Via S. Marina	1
Via Catena	1
Via F.Gullo	1
Piazzale Stazione	1
Via On. Luigi Longo	1
Via Palmiro Togliatti	1
Via Juri Gagarin	1
Via Dello Sport	1
Piazza del Popolo	1
Via E. Berlinguer	1
Largo S. Milano	1
Via Immacolata	1
Via Muraglie	1
C/da Villa	1
Via Campagna Nuova	1
C/da Baldassarre	1
Zona Industriale	1
Farmacia Calù	1

C. impianti destinati alle sole affissioni effettuate direttamente dal soggetto privato comunque diversi dal concessionario del servizio:

N°68 pannelli di mq. 0,70 - dimensioni mt. 0,70X1,00 47,60 mq. - totale posti 68.

Via Comm. Griò	2x0,70 mq
Viale Italia	2x0,70 mq
Via Rocco Pizzarelli	2x0,70 mq
Via Rinascita	2x0,70 mq
Via Karl Marx	2x0,70 mq
Via Marco Polo	2x0,70 mq
Via Filippo Turati	2x0,70 mq
Via Risorgimento	2x0,70 mq
Via Pio La Torre	2x0,70 mq
Via Esperia	2x0,70 mq
Via Gen. Dalla Chiesa	2x0,70 mq
Via Mario Alicata	2x0,70 mq
Via F. Ierace	2x0,70 mq
Via Trieste	2x0,70 mq
Via Monte Grappa	2x0,70 mq
Via Vescovo Morabito	2x0,70 mq
C/da Russo	2x0,70 mq
C/da Primogenito	2x0,70 mq



Via S. Marina	2x0,70 mq
Via Catena	2x0,70 mq
Via F. Gullo	2x0,70 mq
Piazzale Stazione	2x0,70 mq
Via On. Luigi Longo	2x0,70 mq
Via Palmiro Togliatti	2x0,70 mq
Via Juri Gagarin	2x0,70 mq
Via Dello Sport	2x0,70 mq
Piazza del Popolo	2x0,70 mq
Via E. Berlinguer	2x0,70 mq
Largo S. Milano	2x0,70 mq
Via Immacolata	2x0,70 mq
Via Muraglie	2x0,70 mq
C/da Villa	2x0,70 mq
Via Campagna Nuova	2x0,70 mq
C/da Baldassarre	2x0,70 mq
Zona Industriale	2x0,70 mq
Farmacia Calù	2x0,70 mq

